

Codice A1816B

D.D. 22 luglio 2025, n. 1425

R.D. n.523/1904: P.I. 7740 - Demanio idrico fluviale CNPO1017 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un ponte "bailey" provvisoriale sul torrente Kant nell'ambito dell'intervento S.S. 21 - VARIANTE DI DEMONTE - in comune di Demonte (CN) - Richiedente: ANAS S.P.A. - Struttura Territoriale Piemonte



ATTO DD 1425/A1816B/2025

DEL 22/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n.523/1904: P.I. 7740 - Demanio idrico fluviale CNPO1017 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un ponte “bailey” provvisoriale sul torrente Kant nell’ambito dell’intervento S.S. 21 - VARIANTE DI DEMONTE - in comune di Demonte (CN) – Richiedente: ANAS S.P.A. - Struttura Territoriale Piemonte

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 27738/A1816B del 20/06/2025, il Commissario Straordinario Ing. Luca Bernardini ha comunicato l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., come integrata dall’art.13 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, al fine di ottenere l’approvazione del progetto definitivo inerente il Lotto 1 Variante di Demonte;

- il Progetto Definitivo del Lotto 1 - Variante di Demonte, oggetto della Conferenza di Servizi, prevede la realizzazione di un tracciato di lunghezza pari a 2,72 km, dal km 16,2 al km 18,7 in Variante dell’attuale S.S. n.21 a sud dell’abitato di Demonte (CN);

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, dopo aver esaminato gli elaborati del Progetto Definitivo resi disponibili in formato digitale ha rilevato, tra i manufatti in progetto, un ponte “bailey” provvisoriale di cantiere sul torrente Kant interferente con aree appartenenti al demanio idrico per i quali occorre emanare un provvedimento di autorizzazione idraulica e concessione demaniale nell’ambito della Conferenza di Servizi come previsto dall’Art. 3 del D.P.G.R. 10/R/2022;

- gli elaborati del Progetto Definitivo inerenti il ponte bailey provvisoriale, firmati dall’Ing. Angelo Dandini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone e dall’Ing. Giuseppe Danilo Malgeri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma sono i seguenti: *031-T00_ID00_IDR_RE_04_A - Relazione idrologico-idraulica delle opere provvisoriale*, *246-T00_CA00_CAN_DT_01_A -*

Tipologico ponteggio provvisorio (tipo bailey);

- gli elaborati sopra riportati descrivono l'intervento in progetto, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, e consistente nella costruzione di un ponte "bailey" provvisorio di cantiere di lunghezza pari a 45,64 m e larghezza di 6,96 m sul torrente Kant (superficie demaniale occupata di circa 215 m²), localizzato in prossimità dei lotti censiti con mappale 108 in sponda idrografica sinistra e mappale 400 in sponda destra del Foglio 57 del C.T. del Comune di Demonte.

Sono inoltre previsti la realizzazione di un viadotto e di uno scarico nel torrente Kant localizzati a valle del ponte "bailey" che vengono autorizzati con altro provvedimento (P.I. 7739 – CNPO 1016-CNSC294).

Considerato che:

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, è l'organo idraulicamente competente sui corsi d'acqua pubblici e/o demaniali di competenza regionale nella Provincia di Cuneo, in ordine all'applicazione del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e nello specifico del torrente Kant;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo in data 03/07/2025 al fine di verificare lo stato dei luoghi;

- a seguito dell'esame degli atti progettuali, si evince che la realizzazione dell'opera provvisorio in argomento non modifica, né riduce, l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua pertanto si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Kant, con l'osservanza delle prescrizioni idrauliche sotto riportate:

1. dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per l'utilizzo del ponte bailey, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà, inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo del ponte bailey da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
2. per la realizzazione di eventuali rampe di discesa e delle isole di lavoro, non potranno essere effettuati scavi in alveo o sulle sponde ma semplici apporti di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;
3. il materiale di riporto di cui al punto precedente dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
4. eventuali opere provvisorie in alveo (ture/coronelle, guadi) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi. Per gli eventuali guadi, inoltre, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione con le specifiche riportate al punto 1.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile accordare la concessione demaniale (servitù) per il ponte bailey provvisorio di cantiere per anni 3 (da richiesta 33 mesi) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10/R/2022 vigente, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, a seguito della ricezione del Provvedimento conclusivo della Conferenza, dovrà perfezionare il prescritto provvedimento di concessione demaniale per gli aspetti amministrativi; ai sensi dell'art. 12 del regolamento, il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. 10/2022.

Trattandosi di manufatto di proprietà statale (ANAS S.P.A.), la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

1 - di concedere ad ANAS S.P.A. - Struttura Territoriale Piemonte l'occupazione dell'area demaniale per la realizzazione di un ponte bailey provvisorio di cantiere (superficie demaniale occupata di circa 215,00 m²) sul torrente Kant nel comune di Demonte (CN), nell'ambito dell'intervento S.S. 21 - variante di Demonte, come individuata negli elaborati tecnici in premessa richiamati (pratica demaniale CNPO1017);

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni idrauliche indicate in premessa e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. l'opera provvisoria dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto autorizzato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. il ponte “bailey” provvisorio dovrà essere rimosso con il completo ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori inerenti l'intervento S.S. 21 - VARIANTE DI DEMONTE, e comunque entro e non oltre il termine della concessione, salvo eventuali richieste di rinnovo;
- c. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

- d. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- e. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- g. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
- h. non potrà in alcun modo essere asportato ulteriore materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dal Provvedimento autorizzativo della CdS a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. al termine dei lavori inerenti l'intervento S.S. 21 - VARIANTE DI DEMONTE, occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo il ponte "bailey" provvisoriale e dandone comunicazione al Settore Tecnico Regionale – Cuneo per le opportune verifiche;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo l'opera oggetto della presente autorizzazione, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- n. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di **anni 3 (tre)** a decorrere dalla data del Provvedimento autorizzativo della C.d.S. subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare; la firma del disciplinare di concessione dovrà avvenire, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta formulata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

5 - di stabilire che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Arch. Davide Colmo

Geol. Maria Grazia Gallo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba